



IN QUESTO NUMERO

- Agid: DPCM 3 dicembre 2013 Entro il 12 ottobre 2015 le Pubbliche Amministrazioni dovranno adottare il nuovo manuale di gestione documentale.
- Bilanci: Entro il 31 ottobre 2015, adozione del DUP - Documento unico di programmazione (Art. 170 tuel 267/2000).
- Corte dei Conti Lombardia: l'esenzione del pagamento dei diritti di segreteria riguarda i solo acquisti di beni e servizi conclusi con strumenti informatici e, in ogni caso, non si estende ai contratti relativi ai lavori pubblici.
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Completata la pubblicazione dell'anagrafe delle opere incompiute di interesse nazionale.
- Autorità Anticorruzione:
Vigilanza su segnalazioni in materia di trasparenza.
- Autorità Anticorruzione: Inconferibilità e incompatibilità di incarichi nella PA - Atto di segnalazione n. 5 del 9 settembre 2015.
- Ministero dell'Economia e delle finanze: Disciplina per il riconoscimento di una quota parte dei proventi della valorizzazione di immobili di proprietà dello Stato, agli enti territoriali - Decreto 7 agosto 2015.
- INPS: riflessi sui Tfs, Tfr dei dipendenti pubblici. Effetti della della Legge di Stabilità sui trattamenti pensionistici - Circolare n. 154 del 17 settembre 2015.

Agid: DPCM 3 dicembre 2013 Entro il 12 ottobre 2015 le Pubbliche Amministrazioni dovranno adottare il nuovo manuale di gestione documentale.

L'11 ottobre scade il termine ultimo entro il quale le Pubbliche Amministrazioni devono adeguare i loro sistemi di gestione documentale alle Regole tecniche di cui al DPCM 3 dicembre 2013 .

Le principali innovazioni introdotte dalla norma sono:

- introduzione della figura del coordinatore della gestione documentale in caso di PA con più aree organizzative
- revisione del contenuto del manuale di gestione del protocollo informatico per una più esauriente descrizione dei processi;
- obbligo della pubblicazione del manuale sul sito istituzionale della PA
- superamento delle funzionalità minime di protocollo informatico;
- conservazione a norma giornaliera del registro di protocollo;
- modifica delle informazioni contenute nel formato della segnatura di protocollo con l'introduzione del codice del registro di protocollo;
- utilizzo obbligatorio del codice IPA della PA, della denominazione della PA presente sull'anagrafe tributaria nel registro di protocollo e nella segnatura di protocollo;
- disciplina dell'uso della PEC e della cooperazione applicativa quali

unici strumenti per la trasmissione di documenti informatici tra sistemi di protocollo;

- generazione dell'impronta per ogni documento informatico;

Il nuovo manuale di gestione documentale, da adottare entro il 12 ottobre, dovrà contenere:

- La formazione e la trasmissione dei documenti informatici;
- flusso di lavorazione dei documenti.
- Le regole per lo smistamento dei documenti;
- Il protocollo informatico dell'ente, il piano di classificazione e fascicolazione;
- L'accesso al sistema;
- L'eliminazione dei protocolli di settore, di reparto e dei protocolli multipli;
- Il piano di sicurezza dei documenti informatici;

L'AgID, con il "Centro di Competenza per il protocollo informatico e la trasparenza amministrativa" costituisce il riferimento tecnico e il punto di raccordo nazionale per la gestione dei flussi documentali e del protocollo informatico.

Ulteriori approfondimenti su:
<http://www.agid.gov.it>

Bilanci: Entro il 31 ottobre 2015, adozione del DUP - Documento unico di programmazione (Art. 170 tuel 267/2000).

Come previsto dall'art. 170 comma 1 del Tuel 267/2000, così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014, entro il 31 luglio di ciascun anno (ora 31 ottobre) la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.

La proroga del Dup al 31 ottobre 2015 è stata definita con il decreto 3 luglio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2015) con il quale il ministero dell'Interno ha fissato il nuovo termine per la presentazione del Documento unico di programmazione degli enti locali, relativo ad almeno un triennio decorrente dall'anno 2016.

Successivamente, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.

Il documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la

guida strategica ed operativa dell'ente e si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Corte dei Conti Lombardia: l'esenzione del pagamento dei diritti di segreteria riguarda i solo acquisti di beni e servizi conclusi con strumenti informatici e, in ogni caso, non si estende ai contratti relativi ai lavori pubblici.

Con parere n. 275 dell'11 settembre 2015, la Corte dei Conti della Lombardia ha fornito indicazioni in merito alla disapplicazione dal pagamento dei diritti di segreteria prevista dall'art. 13 del d.l. n. 52 del 6 luglio 2012, conv. Dalla legge n. 94 del 6 luglio 2012.

Il d.l. n. 52 del 2012, nell'ambito di numerosi interventi di razionalizzazione della spesa pubblica, ha introdotto modifiche alle procedure di acquisto che le amministrazioni sono tenute a seguire per contenere e

limitare gli oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, per quanto interessa in questa sede, al fine di favorire il ricorso al mercato elettronico e ai conseguenti risparmi, all'art. 13 ha stabilito che "per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604", vale a dire l'applicazione dei diritti di segreteria al momento della stipula del contratto.

Il testo dell'articolo 13 limita il beneficio dell'esenzione ai soli contratti di acquisto di beni e servizi, come specificato in due punti della medesima disposizione e, peraltro, la stessa rubrica delimita l'oggetto della norma specificando "semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi".

La chiara volontà del legislatore di prevedere l'esenzione in relazione ai soli contratti relativi a beni e servizi non consente di estendere il beneficio agli acquisti di lavori che hanno natura diversa e presentano peculiarità particolari che rendono difficoltoso, se non in relazione a situazioni particolari, il ricorso al mercato elettronico.

L'esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria è stata prevista dal legislatore quale conseguenza della modalità seguita per addivenire all'acquisto mediante l'utilizzo di

strumenti informatici e senza il ricorso alle formalità stabilite dalla legge di contabilità, ivi compresa la stipula di contratto in forma pubblica. Risulta, quindi, ragionevole ritenere che si possa ricorrere alla deroga introdotta dall'art. 13 del d.l. n. 52 del 2012 nei soli casi nei quali l'intera procedura, dall'ordine al contratto avvenga e si concluda in forma elettronica.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Completata la pubblicazione dell'anagrafe delle opere incompiute di interesse nazionale.

Con la pubblicazione del dato relativo alla Sicilia, si completa la ricognizione delle opere incompiute di carattere nazionale relativa al 2014.

Il totale nazionale sale quindi a 868 con l'inclusione delle 215 opere previste in Sicilia.

Gli elenchi aggiornati (in pdf o sulle pagine web) sono stati caricati dalle amministrazioni titolari dei procedimenti sull'apposito sito tramite il SIMOI - Sistema informatico di monitoraggio delle opere incompiute e sono pubblicati alla pagina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
<https://www.serviziocontrattipubblici.it/simoi.aspx>

L'Anagrafe è stata prevista nel 2011, ma divenuta operativa nel 2013 con

successivi decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E' quindi il terzo anno che si realizza.

Autorità **Anticorruzione:**
Vigilanza su segnalazioni in materia di trasparenza.

L'Autorità di vigilanza Anticorruzione e Trasparenza, rende noto l'aggiornamento della rendicontazione periodica degli esiti dell'attività di vigilanza in materia di trasparenza svolta a seguito delle segnalazioni ricevute nel corso del 2015 sull'inosservanza degli obblighi di pubblicazione.

Si tratta prevalentemente delle segnalazioni pervenute mediante la piattaforma web disponibile su www.campagnatrasparenza.it raggiungibile dalla sezione "Comunica con l'Autorità" del sito anticorruzione.

Allo scopo l'Autorità ha pubblicato un prospetto sintetico di rendicontazione dal quale risultano, suddivise per comparto, le amministrazioni monitorate e, per ciascuna di esse, le inosservanze accertate e gli esiti delle verifiche condotte dalla struttura operativa dell'Autorità.

Tutta la documentazione è reperibile su:

http://www.avcp.it/portal/public/classific/Comunicazione/News/_news?id=d6c43b2f0a7780427b965ad258ebc543

Autorità **Anticorruzione:**
Inconferibilità e incompatibilità di incarichi nella PA - Atto di segnalazione n. 5 del 9 settembre 2015

L'Autorità di Vigilanza Anticorruzione e Trasparenza ha inviato a Governo e Parlamento l'Atto di segnalazione n. 5 del 9 settembre 2015 avente per oggetto: Proposte di modifica alla disciplina in materia di accertamento e sanzioni contenuta nel capo VII del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190")

Con il citato atto di segnalazione, l'Autorità ha ritenuto necessario formulare osservazioni più puntuali in merito disciplina sulla vigilanza, accertamento delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità e applicazione delle sanzioni di cui agli articoli da 15 a 20 del decreto citato, che richiedono, ad avviso della stessa Autorità, un intervento urgente del legislatore.

La disciplina del d.lgs. n. 39/2013 si fonda sulla individuazione delle situazioni di inconferibilità di una ampia serie di incarichi amministrativi (art. da 3 a 8) e di incompatibilità tra incarichi diversi (art. da 9 a 14).

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto è affidata

(art. 15) in primo luogo al RPC dell'amministrazione che conferisce l'incarico o presso la quale è svolto l'incarico incompatibile.

In seconda battuta la vigilanza è affidata (art. 16) all'ANAC, che può esercitare i poteri ispettivi e di accertamento, nonché i poteri di ordine (in applicazione del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 190).

L'Autorità può poi intervenire nel corso dei procedimenti di conferimento degli incarichi sospendendo le procedure e sollevando rilievi e osservazioni di cui l'amministrazione conferente deve tenere conto (art. 16, comma 2).

L'art. 17 dispone la nullità degli incarichi conferiti in violazione del decreto.

L'art. 18 dispone la sanzione dell'automatica sospensione degli organi che abbiano conferito incarichi "dichiarati nulli" dal potere di conferire "incarichi di loro competenza" per tre mesi e prevede norme sulla competenza a conferire incarichi nel periodo di sospensione: il Presidente del Consiglio per i Ministeri, le amministrazioni vigilanti per gli enti pubblici, gli organi individuati con proprio provvedimento per regioni e enti locali.

L'art. 19 dispone la decadenza dall'incarico incompatibile con altro incarico in caso di mancata opzione dell'interessato nel termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione.

Le principali criticità evidenziate dall'Autorità riguardano:

- 1) mancata precisione nella individuazione dei soggetti che hanno il potere di accertare le situazioni di inconferibilità e di incompatibilità;
- 2) Assenza di specifiche disposizioni che impongano alle amministrazioni competenti di effettuare controlli in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità prima del conferimento dell'incarico
- 3) Assenza di una disciplina del procedimento di accertamento delle inconferibilità
- 4) Incertezza sulla necessità o meno di una "dichiarazione di nullità"
- 5) Incertezza sulla attribuzione della competenza alla eventuale dichiarazione di nullità
- 6) Incertezza del termine entro il quale la dichiarazione deve essere effettuata
- 7) Automaticità della sanzione della sospensione
- 8) Incertezza nella individuazione dell'organo competente a conferire gli incarichi nel periodo della sospensione
- 9) Incertezza in caso di violazione della sospensione

Tutta la documentazione è reperibile su:

<http://www.avcp.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/attiDiSegnalazione/atto.segnalazione.n.5.09.09.15.pdf>

Ministero dell'Economia e delle finanze: Disciplina per il riconoscimento di una quota parte dei proventi della valorizzazione di immobili di proprietà dello Stato, agli enti territoriali - Decreto 7 agosto 2015.

Sulla Gazzetta ufficiale del 16 settembre 2015 n. 215 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 7 agosto 2015 del Ministero dell'Economia e delle finanze sulla disciplina entità e modalità con le quali sarà riconosciuta una quota parte dei proventi della valorizzazione di immobili di proprietà dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa e non più in uso, agli enti territoriali che abbiano contribuito attraverso la sottoscrizione ed attuazione di un apposito accordo di programma.

Il decreto si applica alle procedure di valorizzazione o alienazione che riguardano immobili di proprietà dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa e non più utili alle finalità istituzionali di quest'ultimo.

Circa i presupposti per la concessione del beneficio, il decreto prevede che la quota premiale di cui all'art. 3 (una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita) e' attribuita agli enti territoriali che abbiano contribuito alla valorizzazione dell'immobile pubblico attraverso la sottoscrizione ed attuazione

dell'accordo di programma di cui all'art. 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La quota premiale può essere corrisposta mediante cessione di beni immobili per valore equivalente ovvero attingendo alle risorse derivanti dall'alienazione.

INPS: riflessi sui Tfs, Tfr dei dipendenti pubblici. Effetti della della Legge di Stabilità sui trattamenti pensionistici - Circolare n. 154 del 17 settembre 2015.

Con la circolare in oggetto, l'INPS, acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, fornisce le istruzioni per l'applicazione della normativa introdotta dalla Legge di Stabilità in materia di TFS e TFR dei dipendenti pubblici.

In particolare il comma 113 ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore ai 62 anni; questa disposizione ha riflessi anche sui termini di pagamento del TFS e TFR in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici prevista dall'art. 72, comma 11, del DL 112/2008.

Il comma 258 abroga gli articoli del codice dell'amministrazione militare e

altre disposizioni in materia di promozioni ed altri benefici in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, con effetti sul calcolo dei trattamenti sia pensionistici che di fine servizio.

Il comma 623 prevede l'incremento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR.

I commi da 707 a 709 recano nuove norme relativamente all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo.

Per questi lavoratori, la pensione è messa in pagamento nell'importo meno favorevole tra quello determinati con il metodo di calcolo misto e quello determinato con il metodo di calcolo retributivo vigente prima del DL 201/2011. Il comma 708 precisa che, anche in caso di erogazione della prestazione calcolata esclusivamente con il metodo retributivo, non cambiano i termini di pagamento del TFS e TFR.

Il testo integrale della circolare è reperibile su: www.inps.it